

29184
art. 656 del codice penale debba avere una sacrosanta applicazione. La norma diventa addirittura assurda invece quando viene invocata in casi in cui il giornalista si è limitato soltanto a dare una sua interpretazione, magari discutibile, di avvenimenti realmente accaduti. Tuttavia, anche se i giornalisti sono senz'altro i più esposti, come si è detto, i guai sono cominciati anche per altri cittadini che negli ultimi tempi, forti del diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, hanno diffuso volantini o stampati per i quali sono stati incriminati e condannati.

Il due gennaio dello scorso anno, dopo i noti fatti della Bussola in Versilia quando, per una contestazione davanti ad un locale notturno, vi fu un ferito in seguito a tafferugli, un giovane venne sorpreso a Bologna mentre distribuiva manifestini contenenti la notizia che la polizia aveva sparato contro un ragazzo di 17 anni, nonché alcuni apprezzamenti non molto lusinghieri per le forze dell'ordine.

Il tribunale di Bologna, davanti al quale il giovane comparve per rispondere della contravvenzione all'art. 656 c. p., lo condannò perché l'accusa rivolta alla polizia di adoperare metodi e sistemi condannati dalla legge e dalla morale, costituiva una notizia esagerata

e tendenziosa tale da turbare l'ordine pubblico.

La cosa singolare è che il tribunale non si preoccupò di accertare la veridicità o meno dei fatti, per i quali d'altra parte era in corso un accertamento in altra sede.

Non voleva essere il « supermultato »

Un caso ancora più strano è stato giudicato recentemente dal Pretore di Recanati. Un tale, evidentemente più volte contravvenzionato dai vigili urbani del suo paese, ed a suo parere ingiustamente, pensò ad una maniera davvero singolare per esprimere la sua protesta. Espose su una delle portiere della propria autovettura fotografie raffiguranti autovetture in sosta vietata in altre zone e commentò il tutto con questa frase: « Le guardie questi soprusi non li vedono, il perché non lo so. Cittadini è l'ora che ognuno faccia il proprio dovere ». (F.to Adamo).

E' superfluo aggiungere che lasciò la macchina così conciatata in sosta davanti al comando dei vigili. Questa volta però, oltre alla solita contravvenzione per infrazione al divieto di sosta, si guadagnò anche una denuncia per l'art. 656 c. p.

Recente è anche un'altra condanna, sempre per l'articolo 656 c. p., inflitta ad

alcuni giovani che nel corso della campagna elettorale, nell'annunciare un comizio e nell'intento di attirare un po' di gente data la scarsa affluenza ai comizi, diffusero un manifestino più o meno del seguente tenore: « Lavoratori, cittadini, minacce e pericoli seri gravano sulle istituzioni democratiche del paese ».

Come si vede le imputazioni per questo reato scattano a seconda di come vengono giudicate le espressioni contenute in stampati o volantini. Ciò che è indiscutibile è che quasi sempre non si colpisce la notizia in sé perché falsa o esagerata ma la valutazione che l'autore dello scritto fa di un certo avvenimento. Come tutto questo possa minacciare l'ordine pubblico e come il reato sia conciliabile con la libertà di opinione stabilita dalla Costituzione è un fatto che dovrà risolvere la Corte costituzionale alla quale è stata rimessa la questione.

Non di rado è capitato, poi, che di certi avvenimenti sia stata data dalla stampa una particolare versione, magari in linea con l'impostazione politica del giornale. Naturalmente non per questo l'ordine pubblico ne poteva venir turbato, anche perché ci sarebbe stata sempre la possibilità di controllare la notizia attraverso altre versioni contenute in giornali di tendenze diverse, eppure spesso c'è stata

l'incriminazione del direttore del giornale. Talvolta la distanza di tempo si è poi scoperto che la versione data da un certo giornale era poi quella giusta e che magari i magistrati indagando su un fatto erano pervenuti alla medesima conclusione.

Il discorso sulla tendenzialità dei giudizi della stampa (perché di giudizi si tratta anche se si vuole farli passare per notizie) e sull'ordine pubblico è un discorso pericoloso che può assumere un tono di repressione se attuato in una determinata direzione. Ecco perché l'art. 656 c. p., a parte la sua contestata legittimità costituzionale, può essere uno strumento micidiale nelle mani di chi se ne serva con poca avvedutezza. Non si può assolutamente pretendere che una determinata notizia venga fornita al pubblico in maniera assolutamente neutra e senza il minimo commento. Perfino la televisione, che si proclama imparziale (e dovrebbe esserlo, perché si tratta di un servizio pubblico gestito in regime di monopolio), esprime sempre una interpretazione di determinati avvenimenti.

In un codice moderno, che tenga conto delle esigenze di informazione della società e che si ispiri a valori democratici, non vi può essere posto perciò per norme come quella dell'art. 656.